



<p align="center">ISTITUTO TECNICO SALVATORE RUJU</p>	  <p align="center">A.D. MDLXII</p>	<p align="center">AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI</p>
--	---	---

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO PER GLI ALUNNI DEI CORSI PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO E DI BIOTECNOLOGIE SANITARIE PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITA' SOCIALI SALVATORE RUJU.

Tra

L' ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITA' SOCIALI SALVATORE RUJU, con sede in Sassari, Via Porcellana n°30, in persona del proprio Dirigente Scolastico Dott. Simone Sechi

e

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, con sede legale in Sassari, Via Michele Coppino n°26, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, P. IVA 02268260904

Premesso

- Che la Scuola Istituto Tecnico per le Attività Sociali Salvatore Ruju a partire dall'anno scolastico 2010 – 2011 articola i suoi indirizzi in un corso professionale socio sanitario ed un corso di biotecnologie sanitarie nei quali vengono acquisite ed approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici ed anatomici ed all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare;
- Che il corso di studi prevede nel terzo, quarto e quinto anno l'integrazione curriculare di esperienze formative in alternanza scuola lavoro, da attuarsi in rapporto alle risorse disponibili nel territorio e da attuarsi con attività di stage e tirocini formativi, che favorisca l'interscambio di esperienze e di risorse;

Tanto premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari consente agli iscritti della scuola di effettuare presso la proprie Strutture il tirocinio formativo obbligatorio previsto nel percorso scolastico degli studenti iscritti agli anni terzo, quarto e quinto all'indirizzo di professionale Socio Sanitario e Biotecnologie Sanitarie dell'Istituto Tecnico per le attività sociali Salvatore Ruju;

Articolo 2

La Scuola a tal fine, presenterà all'Azienda, di anno in anno, i nominativi degli allievi che intendono effettuare il tirocinio.

L'Azienda può ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art.18, comma 1 lettera d) della legge 24.06.1997 n°196 e D.M. 25.3.1998 n°142 non costituisce rapporto di lavoro e le risorse e le prestazioni di cui alla presente convenzione sono consensualmente definite senza alcun onere.

Sono a carico dell'Istituto Tecnico S. Rujù di Sassari la polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, per danni a cose o a persone, per danni a cose o a persone, durante l'attività di tirocinio.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.

Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.

L'avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.

Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 5

L'azienda ospitante si impegna

- a designare il responsabile aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
- a realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
- a segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi ed all'Istituto Tecnico per le Attività Sociali;
- a tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria dell'Istituto Tecnico per le Attività Sociali al termine del tirocinio;

Articolo 7

Sulla base della vigente normativa le parti impegnano il tirocinante

- a) a partecipare all'attività di tirocinio di orientamento nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
- b) a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
- c) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Articolo 8

I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del soggetto ospitante.

Di conseguenza, come misura generale di tutela, i tirocinanti devono ricevere un'adeguata formazione e informazione da parte del soggetto ospitante. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività formativa lo richieda (es. uso di laboratorio, attrezzature di lavoro di genere, agenti fisici, chimici e biologici), oltre ad essere loro richiesta l'osservanza delle normative aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Articolo 9

La presente convenzione, redatta in due esemplari ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su richiesta del soggetto promotore, per un ulteriore triennio.

E' fatta salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge 21.12.1978 n°845;

Articolo 10

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza.

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa le Parti concordano di assoggettarsi all'esclusiva competenza del Foro di Sassari.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge 21.12.1978 n°845.

Sassari,

Roma,

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Per l'Istituto Tecnico S. Ruju

Il Direttore Generale

Il Dirigente scolastico

Dott. Alessandro Carlo Cattani

Prof. Simone Sechi
